



Comune di Senis

PROVINCIA DI OR

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.13

OGGETTO:

APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE (PERIODO 2017/2019) E PIANO OCCUPAZIONALE - ANNO 2017

L'anno duemiladiciassette addì due del mese di marzo alle ore diciannove e minuti zero nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. MASSA MARIA SERENA - Sindaco	Sì
2. ANEDDA RAMONA - Vice Sindaco	Sì
3. CASU GIAN PIETRO - Assessore	Sì
4. MARRAS GIUSEPPE - Assessore	Sì
5.	
6.	
7.	
Totale Presenti:	4
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor FUSCO DANIELE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. MASSA MARIA SERENA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- L'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che *“Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.”*;
- L'articolo 91 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”* stabilisce che *“Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.”*;
- L'articolo 33 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 stabilisce che *“Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.”*;

VISTO l'art. 1, comma 562, L. n. 296/2006, come modificato dall'art. 4 *ter*, comma 11, L. n. 44/2012 di conversione del D.L. n. 16/2012, il quale dispone: *“Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008 ... (omissis) ...”* ;

RICHIAMATA la propria deliberazione, approvata in data odierna, avente ad oggetto *“Approvazione della dotazione organica. Anno 2017”*;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 13.04.2015, con la quale si approvava la Programmazione triennale del fabbisogno di personale (periodo 2015-2017), modificata con Deliberazioni n. 56 del 05.10.2015 e n. 58 del 26.10.2015;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 28.01.2016, con la quale si approvava il Programma triennale del fabbisogno di personale (periodo 2016-2018) e Piano occupazionale – Anno 2016;

RICHIAMATI gli atti di riorganizzazione del personale nel frattempo adottati;

DATO ATTO che la dipendente del Comune di Senis, sig.ra Atzei Mirisa, categoria giuridica D, posizione economica D/4, unica risorsa assegnata all'Area contabile e Responsabile del relativo settore, a decorrere dal 01 Ottobre 2015 risulta assente, ma rientrerà in servizio presumibilmente in data 30 Settembre 2017;

VISTO l'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 4, comma 102, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), concernente i limiti di spesa per forme flessibili di lavoro, nella misura del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

VISTO l'art. 11, comma 4-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, introdotto in fase di conversione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che novellando [l'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), inseriva il seguente periodo: *“Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente”*;

VISTO l'art. 16, comma 1 *quater*, del D.L. 113/2016, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2016, n. 160, che ha inserito dopo l'ottavo periodo Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, il seguente periodo: *“Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto del 2000, n. 267”*.

CONSIDERATO che lo svolgimento in forma associata dei Servizi rappresenta un obiettivo che questa Amministrazione si propone di conseguire nelle annualità future, ma che, allo stato attuale, appare di difficile realizzazione;

ACCERTATO che il ricorso a forme di lavoro flessibile è ammissibile solo per ragioni di carattere temporaneo ed eccezionale riconducibili alle “*esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale*”, di cui all’art. 36 del d.lgs. 165/2001;

VISTO il vigente “*Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e Servizi*”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 17.12.2010 ed, in particolare l’art. 36 bis, introdotto con propria precedente Deliberazione n. 2 del 28.01.2016, il quale testualmente dispone:

“Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, accertata l’impossibilità di una soluzione alternativa, il Comune di Senis può ricorrere a contratti di lavoro a tempo determinato e ad ogni altra forma flessibile di assunzione derogando ai limiti di spesa imposti dalle vigenti disposizioni normative di rango sovraordinato.”

RITENUTO necessario approvare il “PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE (PERIODO 2017/2019) E PIANO OCCUPAZIONALE - ANNO 2017”, secondo il prospetto di seguito riportato:

ANNO 2017:

Non si prevedono nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato.

ANNO 2018:

Non si prevedono nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato.

ANNO 2019:

Non si prevedono nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato.

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” approvato con D.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss. mm. e ii.;

ACQUISITO, ai sensi dell’art. 49 del citato D.lgs. n. 267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale, in qualità di Responsabile dell’Area Amministrativa;

ACQUISITO sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL., espresso dal responsabile del servizio finanziario;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa e che si intendono qui integralmente riportati:

DI APPROVARE il PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE (PERIODO 2017/2019) E IL PIANO OCCUPAZIONALE - ANNO 2017 nei termini di seguito riportati:

ANNO 2017:

Non si prevedono nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato.

ANNO 2018:

Non si prevedono nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato.

ANNO 2019:

Non si prevedono nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato.

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alle OO.SS. territoriali e delle RSU e al Revisore dei Conti dei Conti dell’Ente e al Nucleo di Valutazione;

DI DICHIARARE, con separata votazione ad esito unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.00 n. 267, stante l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to : MASSA MARIA SERENA

Il Segretario Comunale
F.to : FUSCO DANIELE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 121 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 08/03/2017 al 23/03/2017 , come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

, li _____

Il Segretario Comunale
F.to:FUSCO DANIELE

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

li, _____

Il Segretario Comunale
FUSCO DANIELE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 02-mar-2017

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
FUSCO DANIELE